CODICE DEONTOLOGICO
Associazione interpreti, traduttori e mediatori LIS
T'AMILIS

- **Ambito di applicazione**

Le norme deontologiche si applicano a tutti i traduttori, interpreti e mediatori nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

- **Dovere di lealtà e correttezza**

L'interprete devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Al traduttore e all'interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della professione o nell'adempimento di un incarico. L'interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l'interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell'interesse superiore della Giustizia. Il traduttore e il mediatore devono eseguire a regola d'arte e personalmente l'incarico affidatogli. In qualunque situazione di pericolo o rischio, si richiede un incontro preliminare per una completa delucidazione all'utente.

- **Dovere di diligenza**

Il traduttore, l'interprete e il mediatore devono adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico. I traduttori devono altresì rispettare i termini di consegna se espressamente previsti e sottoscritti e devono curare l'aspetto esteriore del testo tradotto.

- **Dovere di segretezza e riservatezza**

È dovere del traduttore, dell'interprete e del mediatore conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Tutte e tre le figure devono inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in loro possesso.

- **Dovere di evitare incompatibilità**

È dovere del traduttore, dell'interprete e del mediatore evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

- **Divieto di accaparramento di committenti**

Il traduttore, l'interprete e il mediatore si asterranno da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto a tutte e tre le figure professionali, di sfruttare informazioni, eventualmente ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

- **Obbligo di informazione**

Il traduttore, l'interprete e il mediatore devono rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

- **Attività all'estero**

Nell'esercizio dell'attività professionale all'estero gli interpreti, i traduttori e i mediatori sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità.

- **Sanzioni e Organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari**

Le sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere dagli associati sono indicate nell'art. 11.5 del Regolamento e l'organo autonomo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari è il Collegio dei Probiviri la cui disciplina è dettata dall'art. 11 all'art. 11.6 del Regolamento.